



Comune di Basiglio

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2002 e modificato con:

- delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/11/2008;
- delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2011;
- delibera di Consiglio Comunale n. 32 dell' 08/11/2018;
- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2019.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. Agli effetti del presente regolamento, in base all'art. 43 del citato Decreto Legislativo il Comune di Basiglio è classificato nella V Categoria.

Art. 2
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni, devono essere indirizzate al responsabile del settore urbanistica del Comune e devono contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica o ad uso pubblico che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessarie, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - e) una planimetria quotata in scala adeguata se la domanda riguarda la realizzazione di un manufatto.La richiesta deve essere corredata da tutti i documenti e da tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della stessa. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie.
Le richieste di occupazione temporanea devono essere inoltrate almeno 7 giorni prima dell'inizio, quelle di occupazione permanente almeno 20 giorni prima.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo dell'amministratore dell'immobile, con relativo recapito. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Il rilascio delle concessioni compete al responsabile del settore urbanistica del Comune.
Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata e, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta.
7. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentita la subconcessione.
8. Le concessioni temporanee hanno durata inferiore ad 1 anno, salvo proroga o rinnovo nelle forme previste.
Le concessioni permanenti hanno durata superiore all'anno e devono essere nuovamente richieste alla scadenza. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso essere indicate nell'atto di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.
9. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5

Modifica, sospensione e revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione, senza interessi, della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo il provvedimento di revoca.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca delle concessioni è di competenza del responsabile del settore urbanistica del Comune.
4. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 10.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 (due) categorie come da allegato A) al presente regolamento.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui all'art. 4, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato annualmente nel mese di gennaio.
Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per

l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 3.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. La tassa si applica, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore all'intera giornata è applicata in ragione delle seguenti fasce orarie:
 - a) fino a dodici ore (tariffa giornaliera ridotta del 50%)
 - b) superiore a dodici ore (tariffa giornaliera)In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,11 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.
Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.
5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. In tale caso la tariffa oraria è

determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di ora sono computate come ora intera.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 7 in quanto applicabili.

Art. 9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfetaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - _ occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - _ occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - _ occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in Euro 0,77 per utenza, con un minimo di Euro 516,46. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottolencate località individuate con deliberazione della Giunta comunale
 - . centro abitato;
 - . zona esterna;

- . sobborghi e zone periferiche;
 - . frazioni.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
 6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7.
 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
 8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

Art 11 bis **Occupazione con passi carrabili o accessi**

1. Le autorizzazioni / concessioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo codice della strada, D. L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, D. P. R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni, e delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: il passo carraio è un manufatto che comporta la modifica del piano stradale per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (marciapiedi o altri manufatti che delimitano lo spazio dell'ingresso); l'accesso carraio è un accesso alla strada pubblica senza marciapiede o altri manufatti che delimitano lo spazio dell'ingresso

con auto alla proprietà privata. La tassa viene applicata ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

3. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o in mancanza a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 2,50.
4. L'autorizzazione/regolarizzazione dell'accesso carraio avviene con la presente procedura:
 - a) presentazione di domanda in bollo e relativa documentazione; ovvero di autocertificazione redatta su modulo fornito dall'amministrazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di istruttoria e costo del cartello segnaletico.
5. La concessione è rilasciata dal responsabile del settore urbanistica ed ha validità di anni 10 sempre che permanga la conformità al presente regolamento e non vengano apportate variazioni al manufatto. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o tutela della sicurezza stradale.
6. I passi carrai esistenti alla data del presente regolamento saranno autorizzati caso per caso anche in deroga alle norme del C. d. S.

Art. 12 Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 13 Versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti, il responsabile del settore urbanistica del Comune deve inviare copia dell'atto di concessione al responsabile del settore ragioneria ed entrate del Comune, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, utilizzando l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
6. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

7. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,17 per le occupazioni permanenti e Euro 2,58 per le occupazioni temporanee.
8. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a Euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
9. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile del settore urbanistica del Comune, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. Il responsabile del settore ragioneria ed entrate del Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo risulta inferiore a Euro 10,17 per le occupazioni permanenti e a Euro 2,56 per le occupazioni temporanee.

Art. 15

Sanzioni e interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

2. Per l' infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
5. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 16
Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 17
Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2019, in conformità a quanto disposto dal D.M. Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019.

ALLEGATO "A"

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE IN BASE ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

CATEGORIE	ZONE (*)
1°	ZONA SPECIALE "ROMANO PALTANO" ZONA SPECIALE "CENTRO STORICO" ZONA OMOGENEA "F2" ZONA OMOGENEA "F1" ZONA DI SALVAGUARDIA STORICO-AMBIENTALE ZONA OMOGENEA "A" ZONA OMOGENEA "B" ZONA PER ATTREZZATURE GENERALI ZONE A VERDE PRIVATO ZONE A VERDE PUBBLICO (U1 – U2)

Comprende: Centro Commerciale, P.zza della Repubblica, P.za Marco Polo, P.zo Pagoda, P.zo dei Cigni, Residence "Club Mi 3", Via Sforza Pal. Meucci - Pal. Volta- Pal. Galileo- Pal.-Avogadro- Pal.Archimede-Pal.Galeno/Fermi-Pal.Pitagora, Via Ludovico il Moro, Via S. D'acquisto; Cascina Vione, P.za Mons. Rossi, Parco Giochi MI/3, P.za L. Da Vinci, Via D. Alighieri, Via Della Chiesa, Via Don S. Coira, Via E. Mattei, Via Galileo Galilei, Via Manzoni-Centro Religioso, Via Longobardi-Centrale Termica, Via Privata alle Vigne, Via Privata Gennari, Via Renoncino, Via Roma, Via Romano Visconti, Tutte Le Residenze.

CATEGORIE	ZONE (*)
2°	CASCINE SPARSE
Comprende: Cascina Colombaia, Via Borgo del Majno, Via dei Fontanili	ZONA OMOGENEA "E" TUTTO IL RESTANTE TERRITORIO

(*) Le zone di riferimento sono state dedotte dalla classificazione del territorio prevista nelle N.T.A. vigenti così come deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta n. 35 del 29/09/2009.